

L.R. n. 37 del 2 ottobre 2018 ⁽¹⁾. – Artt 5 e 7

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 ottobre 2018, n. 99.

Art. 5 *Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 37/2015.*

1. L'articolo 4 della L.R. n. 37/2015 è così modificato:

a) nel comma 2, le parole "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 2-bis, ogni modifica strutturale";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.";

c) nel comma 6, dopo la parola "o" sono inserite le seguenti: "gli estremi".

Art. 7 *Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 37/2015.*

1. L'articolo 6 della L.R. n. 37/2015 è così modificato:

a) nel comma 2, le parole da "di tale" fino a "tali" sono sostituite dalle seguenti: "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, ";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;

2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001;

3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;

- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
 - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'*articolo 52 del D.P.R. n. 380/2001*, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con *D.M. 17 gennaio 2018* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
 - 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.
- 3-bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.
- 3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
 - b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
 - c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
- 3-quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3."